



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



Deliberazione della Commissione Straordinaria

(adottata con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale)

n. 18 del 14-3-2019

OGGETTO: Dissesto Finanziario – Attivazione delle entrate proprie ai sensi dell'art.251 del D.Lgs 267/2000.- Adeguamento Tariffa dei diritti cimiteriali anno 2018.

L'anno **duemiladicianove**, il giorno quattordici del mese di Marzo alle ore 15,45 in Castelvetrano nella Casa Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con D.P.R. del 7 giugno 2017, così composta:

		Presente	Assente
Dott. Salvatore CACCAMO	Viceprefetto - Presidente	X	
Dott.ssa Elisa BORBONE	Viceprefetto aggiunto - Componente	X	
Dott.ssa Concetta Maria MUSCA	Funzionario Economico Finanziario - Componente	X	

assistita dal Segretario Generale dott.ssa Rosalia DI TRAPANI.

Assume la Presidenza il Dott. Savatore Caccamo

La Commissione Straordinaria:

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

-il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione Amministrativa;

-il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.147 – bis, comma 1, del D,Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Hanno espresso parere FAVOREVOLE

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso che:

- con D.P.R. del 07/06/2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri, è stato disposto lo scioglimento del Comune di Castelvetrano ai sensi dell'art.143 del D.Lgs 267/2000 e la gestione dell'Ente è stata affidata ad una Commissione Straordinaria;
- con determinazione della Commissione Straordinaria n.29 del 29.08.2018 è stato affidato l'incarico di Responsabile della IX Direzione "Servizi Ambientali" al Geom. Bartolomeo Li Vigni, successivamente prorogato, con determinazione della Commissione Straordinaria n.42 del 21.12.2018, fino alla data di scadenza del mandato di gestione commissariale;
- con deliberazione del C.C. n.69 del 28.11.2013 è stato approvato il "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi";
- con deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale n. 4 del 28.07.2017, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 sono state rimodulate ed approvate, al fine di garantire l'integrale copertura del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei R.S.U., le tariffe della TAR1;

Preso atto che con deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, n.5 del 15.02.2019, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.246 del D.Lgs 267/2000, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Castelvetrano;

Richiamato l'art.52 del D.Lgs n.446/1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale dispone che gli F.E.L.L. possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Richiamato l'art.248 del TUEL che al 1° comma prevede: "a seguito della dichiarazione di dissesto e sino all'emanazione del decreto di cui all'art.261, sono sospesi i termini per la deliberazione di bilancio";

Dato atto che non risulta approvato il bilancio di previsione 2018-2020;

Preso atto dell'art.251 del TUEL che prevede:

1. *Nella riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera, il Commissario nominato ai sensi dell'art.247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali, di spettanza dell'Ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei R.S.U.;*
2. *La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.*
3. *Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.*
4. *Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.*
5. *Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.*

6. *Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la finanza e gli organismi degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali.*

Visto l'art. 259 del TUEL, che al 2° comma prevede: "l'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti";

Vista la nota della Direzione Centrale della Finanza Locale pervenuta al protocollo generale dell'Ente n.7545 del 20.02.2019 con la quale è stato richiamato l'obbligo di adottare i provvedimenti di attivazione delle entrate proprie, avvertendo che in mancanza saranno sospesi i trasferimenti erariali dell'Ente;

Rilevato, pertanto, che l'Ente che ha deliberato il dissesto finanziario ha l'obbligo di provvedere in merito e non ha nessuna discrezionalità nella determinazione delle aliquote e tasse da applicare;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie necessarie al risanamento dello stato di dissesto finanziario dell'Ente, di dover attivare le entrate proprie, attraverso la rideterminazione delle imposte, tasse e tariffe locali nella misura massima consentita dalla legge, necessaria alla predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato;

Preso atto che con deliberazione del C.C. n.245 del 30.06.1988 è stato approvato il "Regolamento di polizia mortuaria e dei servizi funebri cimiteriali con annesse tariffe sui servizi cimiteriali";

Preso atto che con provvedimento del Sindaco n.58 del 12.05.2008, con l'entrata in vigore dell'euro, sono stati adeguati i diritti di competenza comunale;

Considerato il materiale e dovuto adeguamento degli indici ISTAT che applicati alle tariffe sopra indicate restituiscono i seguenti nuovi importi rivalutati.

Vista la tabella "A" delle tariffe per servizi cimiteriali, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con la quale le stesse sono state rivalutate e calcolate, sul sito Istat, al fine di garantire l'adeguamento del costo dei servizi;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, acquisito al protocollo generale n. 10433 in data 11-3-2019;

Preso atto del vigente O.R.B.E.L.L.;

Preso atto dello Statuto Comunale;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

- 1) **di approvare** le tariffe per servizi cimiteriali di cui alla tabella "A" allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, al fine di garantire l'adeguamento del costo dei servizi cimiteriali;
- 2) **Dare atto** che le tariffe di cui alla tabella "A", allegata alla presente deliberazione, sono efficaci per la durata di cinque anni a decorrere da quello dell'ipotesi del bilancio riequilibrato;
- 3) **di demandare** al Responsabile dell'area finanziaria Direzione X – Gestione Risorse ogni adempimento consequenziale al presente provvedimento;
- 4) **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.12 della L.R. n.44/1991;

Letta e sottoscritta in data e luogo indicati nella intestazione.

La Commissione Straordinaria:

Dott. Salvatore CACCAMO

Dott.ssa Elisa BORBONE

Dott.ssa Concetta Maria MUSCA

Il Segretario Generale

Dott.ssa Rosalia Di Trapani



DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91

Castelvetro, 14-3-2019

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

dal _____ al _____

Castelvetro, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91

IL SEGRETARIO GENERALE



CITTÀ DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE IX
SERVIZI AMBIENTALI
Tutela Ambientale - Servizi Cimiteriali -
Raccolta e smaltimento rifiuti - Canile
municipale.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(CON I POTERI E LE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE)
(nominata con D.P.R. del 7 giugno 2017)

OGGETTO: Dissesto Finanziario – Attivazione delle entrate proprie ai sensi dell'art.251 del D.Lgs 267/2000.- Adeguamento Tariffa dei diritti cimiteriali anno 2018.

Esaminata ed approvata dalla
Commissione Straordinaria

il 14 MAR. 2019

con deliberazione n. 18

Dichiarata immediatamente esecutiva
ai sensi dell'art.12 co. 2° della L.R.
44/91:

NO
 SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica e la
correttezza dell'azione amministrativa esprime
parere:

FAVOREVOLE

Data 07/03/2019

IL RESPONSABILE

Li _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Bartolomeo La Vignì)

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime
parere:

FAVOREVOLE

Data 07/03/2019

IL RESPONSABILE

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE
PROPOSTA € _____

AL CAP. _____ IPR N. _____

Data _____

IL RESPONSABILE

Vinco

Il Responsabile della IX Direzione

Premesso che:

- con D.P.R. del 07/06/2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri, è stato disposto lo scioglimento del Comune di Castelvetrano ai sensi dell'art.143 del D.Lgs 267/2000 e la gestione dell'Ente è stata affidata ad una Commissione Straordinaria;
- con determinazione della Commissione Straordinaria n.29 del 29.08.2018 è stato affidato l'incarico di Responsabile della IX Direzione "Servizi Ambientali" al Geom. Bartolomeo Li Vigni, successivamente prorogato, con determinazione della Commissione Straordinaria n.42 del 21.12.2018, fino alla data di scadenza del mandato di gestione commissariale;
- con deliberazione del C.C. n.69 del 28.11.2013 è stato approvato il "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi";
- con deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale n.4 del 28.07.2017, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 sono state rimosse ed approvate, al fine di garantire l'integrale copertura del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei R.S.U., le tariffe della TARI;

Preso atto che con deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, n.5 del 15.02.2019, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.246 del D.Lgs 267/2000, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Castelvetrano;

Richiamato l'art.52 del D.Lgs n.446/1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale dispone che gli E.E.LL. possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Richiamato l'art.248 del TUEL che al 1° comma prevede: "a seguito della dichiarazione di dissesto e sino all'emanazione del decreto di cui all'art.261, sono sospesi i termini per la deliberazione di bilancio";

Dato atto che non risulta approvato il bilancio di previsione 2018-2020;

Preso atto dell'art.251 del TUEL che prevede:

1. *Nella riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera, il Commissario nominato ai sensi dell'art.247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali, di spettanza dell'Ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei R.S.U.:*
2. *La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.*
3. *Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.*
4. *Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.*
5. *Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.*

6. *Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali.*

Visto l'art.259 del TUEL, che al 2° comma prevede: "l'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti";

Vista la nota della Direzione Centrale della Finanza Locale pervenuta al protocollo generale dell'Ente n.7545 del 29.02.2019 con la quale è stato richiamato l'obbligo di adottare i provvedimenti di attivazione delle entrate proprie, avvertendo che in mancanza saranno sospesi i trasferimenti erariali dell'Ente;

Rilevato, pertanto, che l'Ente che ha deliberato il dissesto finanziario ha l'obbligo di provvedere in merito e non ha nessuna discrezionalità nella determinazione delle aliquote e tasse da applicare;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie necessarie al risanamento dello stato di dissesto finanziario dell'Ente, di dover attivare le entrate proprie, attraverso la rideterminazione delle imposte, tasse e tariffe locali nella misura massima consentita dalla legge, necessaria alla predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato;

Preso atto che con deliberazione del C.C. n.245 del 30.06.1988 è stato approvato il "Regolamento di polizia mortuaria e dei servizi funebri cimiteriali con annesse tariffe sui servizi cimiteriali";

Preso atto che con provvedimento del Sindaco n.58 del 12.05.2008, con l'entrata in vigore dell'euro, sono stati adeguati i diritti di competenza comunale;

Considerato il materiale e dovuto adeguamento degli indici ISTAT che applicati alle tariffe sopra indicate restituiscono i seguenti nuovi importi rivalutati.

Vista la tabella "A" delle tariffe per servizi cimiteriali, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con la quale le stesse sono state rivalutate e calcolate sul sito Istat, al fine di garantire l'adeguamento del costo dei servizi;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, acquisito al protocollo generale n. 10433 ... in data 11-3-2019

Preso atto del vigente O.R.E.E.LL.;

Preso atto dello Statuto Comunale;

PROPONE

Alla Commissione Straordinaria

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

- 1) **di approvare** le tariffe per servizi cimiteriali di cui alla tabella "A" allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, al fine di garantire l'adeguamento del costo dei servizi cimiteriali;
- 2) **Dare atto** che le tariffe di cui alla tabella "A", allegata alla presente deliberazione, fanno efficacia per la durata di cinque anni a decorrere da quello dell'ipotesi del bilancio riequilibrato;
- 3) **di demandare** al Responsabile dell'area finanziaria Direzione X - Gestione Risorse ogni adempimento consequenziale al presente provvedimento;
- 4) **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art 12 della L.R. n.44/1991;

Il Responsabile della IX Direzione




TABELLA A

TARIFFA PER SERVIZI CIMITERIALI

RIVALUTAZIONE MONETARIA DELLE TARIFFE ALLEGATE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI FUNEBRI CIMITERIALI (APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 2745/1988).

DIRITTO FISSO PER ENTRARE NELLE SEPOLTURE PER CADAVERI DI PARENTI E AFFINI PROSSIMI

N.	UBICAZIONE	TARIFFA
1	Cimitero nuovo e nuovissimo	€ 37,60
2	Cimitero vecchio - Ampliamento e ex Autoparco	€ 39,05
3	Cimitero monumentale	€ 40,49
4	Fornitura acqua per costruzione tombe	€ 5,74
5	Fornitura acqua per costruzione sepoltura	€ 22,94



Comune di Castelvetrano

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Collegio dei Revisori

Al Segretario Generale del Comune
Al Responsabile del Servizio Finanziario
Alla Commissione Straordinaria
Al Sovraordinato Ufficio Ragioneria

SEDE

Verbale n. 20 dell'8 marzo 2019

Oggetto: *Parere del Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale, inerente: "Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 251 del D. Lgs.267/2000: "Adeguamento Tariffa dei diritti cimiteriali anno 2018".*

L'Organo di Revisione,

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto richiamata, formulata dalla Direzione IX^ Servizi Ambientali, a firma dell'geom. Bartolomeo Li Vigni, trasmessa, in data odierna, brevi manu, per l'acquisizione del parere di competenza;

Richiamata la nota assunta al prot. di settore n. 70, del 21/02/2019, a firma del Segretario Generale e del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'art. 6, commi 1, 2 e 5, del D.lgs. n. 55/1983, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 131/1983;

Considerato che:

- con delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale, n. 5, del 15/02/2019, immediatamente esecutiva, è stato deliberato il dissesto finanziario del Comune di Castelvetrano, ai sensi dell'art. 246 del D.lgs. n. 267/2000;
- l'Ente intende rideterminare le tariffe di cui alla delibera di C.C. n. 245 del 30/06/1988, così come modificate con provvedimento del Sindaco n. 58 del 12/05/2008;

Atteso che non risulta approvato il Bilancio di previsione 2018/2020;

Richiamato l'art. 248, comma 1, del TUEL che prevede: "a seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, sono sospesi i termini per la deliberazione di bilancio";

Richiamato il disposto dell'art. 251 del D.lgs. n. 267/2000 che, testualmente, prevede:

"1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 1, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.

2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.

3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.

5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.

6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali."

Visto l'art. 259 del TUEL, che, al comma 2, prevede: "l'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti";

Vista e Richiamata la nota, assunta al prot. gen. dell'Ente n. 7545 del 20/02/2019, della Direzione Centrale della Finanza Locale, con la quale si rammenta l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti di attivazione delle entrate proprie, avvertendo che in mancanza si procederà alla sospensione dei trasferimenti erariali dell'Ente;

Ritenuto, per l'anzidetto:

- al fine di assicurare il reperimento delle risorse indispensabili al risanamento, dovere rideterminare le tariffe di cui alla delibera di C.C. n. 245 del 30/06/1988, così come modificate con provvedimento del Sindaco n. 58 del 12/05/2008;
- altresì, ritenersi abrogata ogni previsione in contrasto con la presente deliberazione;

Visti i pareri favorevoli espressi:

- in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa, dal Responsabile della Direzione proponente, in data 07/03/2019;
- in ordine alla regolarità contabile, dal Responsabile di Ragioneria in data 07/03/2019;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 181/2011;
- il D.lgs. n. 126/2014;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- l'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201, del 6 dicembre 2011, convertito con la Legge n. 214/2011 (disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici);

esprime, per quanto di competenza,

parere favorevole

alla proposta di deliberazione formulata dal Responsabile della Direzione interessata, che mira ad approvare e rideterminare le tariffe per i servizi cimiteriali di cui alla tabella "A", allegata alla proposta di deliberazione de qua.

Rammenta di trasmettere la presente deliberazione, completa di allegati di corredo, alla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, presso il Ministero degli Interni, ai sensi del 6° comma dell'art. 251 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Prof. Giuseppe Pedalino

Dott. Salvatore Dilena

Dott. Carmelo Marisca

